



Sentenza n. 57/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Iole GENUA Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13714 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di [OMISSIS]

[Omissis] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis] il [Omissis] [Omissis] [Omissis], ivi

residente in via [Omissis], n. [Omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Siro

Centofanti (c.f.: CNTSRI47E24G478N) ed elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, via Fani, n. 14 (pec:

siro.centofanti@avvocatiperugiapec.it).

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, svoltesi con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore

Ref. Iole Genua e il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Enrico

Amante, e l'Avv. Siro Centofanti per il convenuto.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato il 26 febbraio 2025, ritualmente	
	notificato e preceduto da invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del codice	
	di giustizia contabile, la Procura regionale presso la Sezione	
	giurisdizionale per l'Umbria ha convenuto in giudizio il dott. [Omissis]	
	[Omissis], all'epoca dei fatti dirigente veterinario presso l'Istituto	
	Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, azienda	
	sanitaria con personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del d.lgs.	
	30 giugno 1993 n. 270 (<i>"Riordinamento degli istituti zooprofilattici</i>	
	<i>sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre</i>	
	<i>1992, n. 421"</i>), per sentirlo condannare al risarcimento, in favore di tale	
	Amministrazione, del danno erariale, complessivamente quantificato in	
	euro 25.675,35, conseguente all'illegittima fruizione di giornate	
	retribuite di riposi compensativi e all'utilizzo indebito dei beni	
	dell'Istituto medesimo.	
	II. Dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.	
	i. In data 15 marzo 2024 la Procura regionale veniva informata dalla	
	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, ai sensi dell'art.	
	129 disp. att. c.p.p., dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del	
	dott. [Omissis] per taluni reati (artt. 314, comma 1, c.p., 640, commi 1 e 2,	
	n. 1, c.p., 635, commi 1 e 2, c.p.) asseritamente causativi di danno erariale	
	in pregiudizio dell'Amministrazione di appartenenza.	
	ii. All'esito delle indagini delegate dalla Procura regionale, il Comando	
	dei Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Perugia, con	
	2	

	annotazione del 28 maggio 2024 (doc. 5 Procura) riferiva che il dott.	
	[Omissis] - dipendente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e	
	direttore della Sezione Territoriale di Terni dal 1° marzo 2000, nonché	
	dal 1° agosto 2020 Direttore della Struttura Complessa " <i>U.O.C. Governo</i>	
	<i>della domanda e Coordinamento organizzativo Umbria</i> " - aveva reiterato	
	talune condotte contrarie ai doveri d'ufficio, consistite nell'indebito	
	utilizzo di beni e risorse di proprietà dell'Amministrazione per scopi	
	estranei all'attività istituzionale, con aggravio dei costi per utenze a	
	carico di quest'ultima, nello svolgimento, in orario di lavoro, di attività	
	di ricerca e studio estranee ai compiti d'istituto, e nell'irregolare	
	attestazione di presenze per turni di pronta disponibilità, con	
	conseguente, indebita, fruizione di giornate di riposo compensativo,	
	come di seguito meglio illustrato.	
	ii.a. Più precisamente, dagli atti del procedimento penale avviato a	
	carico del [Omissis] emergeva che:	
	- almeno a partire dal 2013 egli aveva di fatto trasferito la propria	
	dimora all'interno degli uffici della sede istituzionale di Terni - in	
	particolare le stanze 207 (Entomologia) e 208 (Ufficio del Dirigente), con	
	bagno annesso - opponendosi al trasferimento presso la sede di	
	Perugia, prescritto dal contratto di lavoro stipulato nel 2020, che all'art.	
	4 individuava quale luogo prevalente di destinazione dell'attività	
	lavorativa la sede di Perugia (doc. n. 3 Procura, file "PARTE PM", pag.	
	93-97);	
	- nel corso della permanenza presso la sede di Terni, il dirigente,	
	avvalendosi di apparecchiature e materiali di proprietà dell'Istituto,	
	3	

	aveva posto in essere, anche in orario di lavoro, attività di studio di	
	blattoidi, che, stando a quanto dichiarato dalle figure apicali	
	dell'Amministrazione, sarebbero risultate estranee alle funzioni	
	istituzionali;	
	- la presenza continuativa del dirigente all'interno degli uffici veniva	
	dimostrata, nel periodo compreso tra il 4 e l'11 novembre 2022,	
	attraverso un'attività di videoripresa di comportamenti non	
	comunicativi eseguita dalla Polizia giudiziaria delegata dal Pubblico	
	Ministero durante le indagini penali;	
	- in occasione della perquisizione dei locali istituzionali effettuata dalla	
	Polizia Giudiziaria il 19 novembre 2022 venivano rinvenuti nelle stanze	
	della sede istituzionale di Terni n. 207 (Entomologia) e n. 208 (Ufficio	
	Dirigente) un forno a microonde, una lavatrice e una stufetta, nessuno	
	dei quali di proprietà dell'IZSUM, oltre a materiali per il lavaggio di	
	stoviglie e indumenti e per l'igiene personale (doc. n. 3 Procura, file	
	"PARTE PM", pag. 403).	
	ii.b. Per quanto maggiormente rileva nel presente giudizio, dalle	
	indagini emergeva, inoltre, che:	
	- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 9 gennaio 2023 il	
	dirigente aveva indebitamente attestato, in n. 54 occasioni, di essere	
	stato impegnato nel servizio di pronta disponibilità previsto dal CCNL	
	della dirigenza dell'Area Sanità, in difetto, nondimeno, dei relativi	
	presupposti, ossia, segnatamente, di una specifica richiesta di	
	attivazione di emergenza (o " <i>chiamata</i> ", secondo la formulazione della	
	pertinente disposizione contrattuale, ossia l'art. 27, comma 5, del CCNL	
	4	

	dirigenti Area Sanità) alla quale conseguisse il tempestivo	
	raggiungimento della sede (doc. 5 Procura). A tal proposito, va infatti	
	considerato che l'art. 27 del CCNL Dirigenti Area Sanità triennio 2016-	
	2018 (e, in termini sovrapponibili, l'art. 30 CCNL Dirigenti Area Sanità	
	triennio 2019-2021), considera quali elementi caratterizzanti del servizio	
	di pronta disponibilità la reperibilità immediata del dipendente,	
	l'obbligo di raggiungere la sede di lavoro entro un tempo certo, e, da	
	parte dell'Amministrazione sanitaria, l'adozione di un piano annuale	
	(art. 27, primo comma: <i>"il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato</i>	
	<i>dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di</i>	
	<i>raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale</i>	
	<i>adottato, all'inizio di ogni anno, dall'Azienda o Ente per affrontare le situazioni</i>	
	<i>di emergenza"</i>). In altri termini, secondo quanto ricostruito nel corso	
	delle indagini, il servizio di pronta disponibilità avrebbe potuto essere	
	attivato unicamente a seguito di una procedura costituita da una	
	chiamata del dirigente di turno su uno specifico telefono a ciò dedicato,	
	dal raggiungimento della sede da parte dell'interessato, e della	
	timbratura del relativo badge al momento dell'arrivo in sede;	
	- nei prospetti delle presenze del dott. [Omissis] nel periodo gennaio	
	2022-gennaio 2023 acquisiti dagli Inquirenti venivano rinvenute	
	numerosa timbrature con causale "ECTR" (Eccedenza Turno), la	
	maggior parte delle quali di sabato e domenica, curiosamente attestanti	
	la presenza dell'interessato all'interno della sede istituzionale per	
	periodi ininterrotti dalle ore 7:00 circa alle ore 20:00 circa, incompatibili	
	con il sopra descritto iter - contrattualmente scandito - di attivazione e	
	5	

gestione del servizio di pronta disponibilità (doc. n. 5 Procura, allegato n. 10, contenente l'elenco delle timbrature del [Omissis] nel periodo compreso tra gennaio 2022 e gennaio 2023);

- l'impropria attestazione della presenza nella sede di lavoro per servizio di pronta disponibilità veniva effettuata dal convenuto mediante l'inserimento della causale denominata "ECTR" presso gli appositi terminali marcatempo, condotta alla quale conseguiva la fruizione di una giornata di riposo compensativo, ai sensi dell'art. 27 del CCNL della dirigenza dell'Area sanità per il triennio 2016-2018, che al quarto comma dispone che *"nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario"*, e al quinto comma prevede che *"in caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario"*;

- si contestava, inoltre, la stessa legittimazione del dott. [Omissis], in quanto Direttore di Struttura complessa, alla prestazione del servizio di pronta disponibilità, testualmente preclusa dallo stesso contratto collettivo sopra menzionato, il cui art. 27, comma 2, dispone che *"sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa (...) - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali"*;

- le ore svolte in eccesso venivano successivamente recuperate e giustificate mediante la causale "RETR" (Recupero Turno), il cui utilizzo anche solo per n. 2 ore legittimava un'assenza giornaliera pari

	all'orario teorico di 7.36 ore (doc. n. 5 Procura, allegato n. 13). Tanto in	
	violazione del contratto collettivo di lavoro che, pur non vincolando i	
	dirigenti di struttura complessa a uno specifico orario di lavoro (art. 25,	
	primo periodo, CNL Dirigenti Area Sanità triennio 2016-2018:	
	<i>“Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i direttori di</i>	
	<i>struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio,</i>	
	<i>accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario</i>	
	<i>di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura</i>	
	<i>cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in</i>	
	<i>modo flessibile”</i>), individua un ammontare predefinito di giorni di	
	congedo, disponendo che <i>“ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e</i>	
	<i>congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera</i>	
	<i>articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7</i>	
	<i>ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti”</i> (art. 25, secondo periodo, CCNL	
	Dirigenti Area Sanità triennio 2016-2018; sostituito da art. 28 CCNL	
	Dirigenti Area Sanità triennio 2019-2021).	
	III. Per le condotte sin qui descritte il 12.06.2024 la Procura regionale	
	notificava all'interessato un invito a dedurre, quantificando il danno	
	patito dall'Amministrazione di appartenenza – sulla base delle	
	valutazioni dei militari delegati - in:	
	- euro 5.561,95, per maggiori spese per utenze sostenute dall'Istituto	
	nel periodo giugno 2013 – novembre 2022, in proporzione ai metri	
	quadri dei locali della sede di Terni utilizzati dal dirigente al fine	
	di far fronte a esigenze personali estranee ai doveri istituzionali;	
	- euro 25.050,35, pari agli emolumenti corrisposti per i n. 65 giorni di	
	7	

	riposo compensativo indebitamente fruiti dal dirigente in	
	conseguenza della indebita attestazione di turni di pronta	
	disponibilità, importo computato moltiplicando la retribuzione	
	lorda giornaliera, pari a euro 385,39 nel 2022, per il numero di	
	giorni di assenza retribuita indebitamente recuperati (doc. 5	
	Procura, allegato n. 11);	
	- euro 54.719,35 per indebita distrazione delle energie lavorative dai	
	compiti istituzionali.	
	IV. L'invitato proponeva le proprie deduzioni senza richiesta di	
	audizione personale, contestando l'addebito a titolo di danno da	
	disservizio, e affermando insussistente la prova della propria	
	permanenza abituale nei locali dal 2013 al 2022, atteso che l'attività di	
	monitoraggio attivo svolto dalla Polizia Giudiziaria su delega	
	dell'Autorità Giudiziaria aveva interessato unicamente un periodo di	
	sette giorni (dal 4 all'11 novembre 2022). Con riferimento ai maggiori	
	consumi sostenuti dall'Ente per effetto della propria permanenza nella	
	sede istituzionale, il dirigente contestava la quantificazione operata	
	dalla Polizia Giudiziaria e si dichiarava disponibile a rimettere	
	all'Amministrazione <i>"l'importo di € 625,00 all'esclusivo fine di vedere</i>	
	<i>definita ogni questione relativa al rimborso delle spese di utenza"</i> (deduzioni,	
	pag. 7). Con riferimento alla contestazione relativa all'improprio	
	utilizzo della causale "ECTR", attraverso una comparazione con le	
	timbrature con causale "ECTR" di altre dirigenti, l'invitato affermava	
	l'esistenza presso l'Istituto di una prassi in virtù della quale detto codice	
	sarebbe stato utilizzato per giustificare ogni presenza in servizio	
	8	

	eccedente l'orario contrattuale delle ore 14 del venerdì.	
	L'invitato, inoltre, rappresentava di essere stato <i>medio tempore</i> nominato	
	Direttore Generale dell'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con	
	decreto del 02.06.2023 del Presidente della Regione Piemonte.	
	V. Successivamente all'invito a dedurre, la Procura regionale	
	provvedeva all'acquisizione, e alla relativa notifica all'invitato, di nuovi	
	elementi istruttori ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c., costituiti da una	
	nota di chiarimenti (prot. n. 2579 del 21.02.2025) a firma del Direttore	
	Generale dell'Amministrazione danneggiata, e da un elenco dei codici	
	giustificativi in uso presso l'Istituto all'epoca dei fatti, completo delle	
	relative causali descrittive. La nota di chiarimenti in questione (doc. n.	
	21 Procura) illustrava, fra l'altro, che:	
	- tra i giustificativi in uso figurano, nella colonna denominata " <i>inseribile</i>	
	<i>da terminale marcatempo</i> ", quelli " <i>inseribili direttamente dal dipendente</i>	
	<i>all'atto della timbratura</i> "; tra i codici inseribili direttamente dal	
	dipendente si rinvencono i codici "ECTR" e "RETR", oggetto	
	d'interesse nel presente giudizio;	
	- l'elenco dei giustificativi, in corrispondenza della voce " <i>data</i>	
	<i>digitalizzazione</i> ", riporta " <i>la data di attivazione per l'inserimento delle causali</i>	
	<i>tramite portale da parte del dipendente</i> "; la data di digitalizzazione del	
	codice "RETR" corrisponde al 1° aprile 2022, epoca in cui, pertanto, il	
	codice in questione poteva essere inserito dal dipendente interessato	
	attraverso il portale accessibile dal proprio videoterminale;	
	- " <i>ciascun dipendente ha l'accesso tramite pc appartenente alla rete interna (...)</i>	
	<i>al portale in relazione al proprio cartellino di presenza; il suddetto portale, oltre</i>	
	9	

alla visualizzazione delle timbrature personali, permette la consultazione dell'elenco delle causali, e consente di effettuare richieste di autorizzazione a giustificativi di assenze personali (ad es. ferie), ingressi differiti (ad es. permessi orari), omessa timbratura (...), cui corrisponde, per ciascun dirigente responsabile, la necessaria funzionalità autorizzativa”;

- “con specifico riferimento al dirigente coinvolto nel procedimento in argomento, ai dirigenti direttori di struttura complessa ai sensi del D.lgs. n. 502/1992 sono riservate le prerogative più ampie di inserimento causali ed autorizzazione per sé stessi e per i propri collaboratori, in stretta connessione ai poteri di organizzazione del proprio tempo-lavoro per l'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi”.

VI. Con atto di citazione depositato il 26 febbraio 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. [Omissis] e, alla luce delle relative deduzioni, rimodulato la pretesa, riducendo l'addebito dei maggiori costi per utenze sostenuti dall'Amministrazione a euro 625,00, rinunciando alla richiesta di risarcimento del danno da violazione del nesso sinallagmatico contestata in sede di invito a dedurre, e confermando la richiesta di risarcimento del danno, pari a euro 25.050,35, conseguente al pagamento degli emolumenti corrisposti per le giornate di riposo compensativo indebitamente godute. A quest'ultimo proposito, la Procura ha ritenuto irrilevanti eventuali prassi contrarie alle prescrizioni normative e contrattuali di riferimento, reputandole prive di efficacia esimente rispetto all'antigiuridicità delle condotte contestate. Con riguardo alla comparazione con le timbrature con causale “ECTR” di altra dirigente, sulla base di una relazione della

Polizia Giudiziaria acquisita nel procedimento penale (doc. 5 Procura, relazione N.A.S. del 30.03.2023), il PM ha osservato che la dirigente specificatamente assunta a riferimento non risulta aver utilizzato tali ore per recuperarle come recupero turno ("RETR"), né in nessun altro modo, e che la condotta lesiva delle ragioni erariali risiede nel fatto di recuperare quelle ore per assentarsi l'intera giornata.

L'imputazione è stata effettuata a titolo di dolo – in ragione di diversi indici quali la posizione di vertice del funzionario e la ventennale conoscenza del contesto, le modalità e la reiterazione della condotta, il grado di scostamento rispetto allo standard esigibile nel caso concreto - o, in subordine, a titolo di colpa grave per violazione delle regole di condotta imposte al pubblico dipendente.

La Procura ha poi dato atto della disponibilità manifestata in sede deduttiva dall'invitato a versare all'Istituto l'importo di euro 625,00, al fine di vedere definita ogni questione concernente le spese per utenze.

VII. Mediante comparsa di risposta depositata il 24 giugno 2025 il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo alla Corte in via principale di rigettare la domanda di risarcimento del danno di euro 25.050,35, corrispondente alla retribuzione erogata con riferimento alle giornate di assenza indebitamente fruite, nonché di dare atto dell'intervenuto pagamento di euro 625,00 effettuato il 4 aprile 2025 a favore dell'Amministrazione.

Con riferimento all'unica voce di danno residua, e segnatamente alle condizioni di legittimo utilizzo del codice giustificativo "ECTR", la difesa ha eccepito che la prospettazione accusatoria si fonderebbe

	sull'erroneo convincimento per cui detto codice sarebbe legittimamente	
	utilizzabile unicamente in caso di servizio di pronta disponibilità ai	
	sensi dell'art. 27 del CCNL dell'Area Sanità - testualmente limitato " <i>ai</i>	
	<i>turni notturni ed ai giorni festivi</i> " (comma 3) - laddove, di contro, lo stesso	
	veniva utilizzato - anche da altri dirigenti dell'Istituto - non solo in	
	siffatta evenienza, ma anche in ogni caso di permanenza in ufficio oltre	
	il normale orario di servizio dei dirigenti che si concludeva alle ore 14	
	del venerdì. Ha, inoltre, obiettato come le timbrature effettuate dai	
	dirigenti con causale "ECTR" risultassero visibili e verificabili	
	dall'Ufficio del Personale, e che la circostanza che tale Ufficio non abbia	
	mai formulato rilievi, e abbia anzi consolidato le timbrature stesse,	
	costituiva prova evidente della legittimità del relativo utilizzo per i	
	turni di servizio eccedenti le ore 14 del venerdì, i quali, per loro natura,	
	non potevano riferirsi al servizio di pronta disponibilità, attivo	
	unicamente per le fasce orarie di sabato pomeriggio e di domenica o dei	
	giorni festivi. In altri termini, secondo la difesa, in mancanza di una	
	regolamentazione specifica, sarebbe stata vigente presso l'Istituto la	
	prassi di utilizzare il codice "ECTR" per ogni attività svolta in orario	
	successivo alle ore 14 del venerdì. Il convenuto ha, inoltre, ribadito la	
	legittimità della propria permanenza presso la sede istituzionale nelle	
	fasce orarie di venerdì pomeriggio, sabato e domenica, in	
	considerazione della propria qualifica di dirigente di struttura	
	complessa, tenuto ad assicurare la presenza in servizio anche oltre	
	l'orario programmato per qualunque esigenza di servizio, per la	
	soluzione di problemi organizzativi di stretta competenza e per il	
	12	

	raggiungimento degli obiettivi dell'istituto (art. 6 dell'Integrazione al contratto individuale di lavoro del 16.07.2020).	
	Il convenuto ha inoltre rappresentato che il procedimento penale che lo vede coinvolto risulta in fase di udienza preliminare, fissata per il 19 novembre 2025.	
	In via subordinata, ha chiesto l'esclusione dell'imputazione a titolo di dolo, nonché l'esercizio del potere riduttivo nella misura di 2/3 o comunque in quella ritenuta di giustizia, oltre che la rimodulazione dell'importo di riferimento della domanda in quello della retribuzione netta (indicato in comparsa pari a euro 14.771,89).	
	VIII. Nel corso dell'udienza del 16 luglio 2025:	
	i. il Pubblico Ministero ha ribadito quanto dedotto in atti, e dato atto dell'attestazione di pagamento di euro 625,00 a favore dell'Istituto, già presente tra i documenti allegati alla comparsa di risposta del convenuto; conseguentemente ha precisato come la domanda debba essere circoscritta al recupero delle retribuzioni erogate per le giornate di riposo compensativo, pari a euro 25.050,35, delle quali il convenuto ha beneficiato in conseguenza dell'indebito utilizzo del codice ECTR ai fini dell'attestazione della presenza in servizio, in assenza di chiamate di emergenza, ma al solo fine di attestare la permanenza all'interno della sede dopo le ore 14 del venerdì.	
	ii. La difesa del convenuto, ha positivamente riscontrato che la Procura regionale ha perorato unicamente l'addebito relativo al recupero delle retribuzioni erogate per le giornate di riposo compensativo, insistendo al riguardo nelle argomentazioni e	
	13	

	conclusioni rassegnate in atti, nonché fornendo chiarimenti sullo stato	
	del processo penale nei confronti del convenuto per i medesimi fatti di	
	causa; ha nel merito evidenziato le responsabilità imputabili alla	
	Direzione Aziendale per omessa vigilanza sulla prassi di utilizzo del	
	codice ECTR ad opera della dirigenza, osservando, altresì, come il	
	contratto collettivo applicabile non contenga alcun riferimento a siffatto	
	codice giustificativo. La difesa, inoltre, richiamando recente	
	giurisprudenza (in particolare, una sentenza del Tribunale di Reggio	
	Calabria del febbraio 2025, e una ordinanza del 5 aprile 2024 della Corte	
	di cassazione), ha dato conto dell'ampio dibattito giurisprudenziale e	
	dottrinale in materia di non applicabilità del debito orario ai Dirigenti	
	di Struttura Complessa, la prestazione lavorativa dei quali risulterebbe	
	caratterizzata da flessibilità e organizzata per obiettivi e necessità di	
	servizio. La difesa ha inoltre chiesto di essere autorizzata al deposito del	
	testo integrale del CCNL della dirigenza sanitaria relativo al periodo	
	2016-2018, lamentando l'avvenuto deposito parziale del testo ad opera	
	del P.M., nonché delle citate pronunce giurisprudenziali e di una nota	
	interpretativa ARAN.	
	iii. In accoglimento dell'opposizione manifestata dal P.M. rispetto a	
	tale istanza, motivata sulla base del carattere tardivo della produzione	
	nonché della pubblicità e reperibilità degli atti citati, il Presidente ha	
	comunicato il rigetto della richiesta di deposito, precisando come gli atti	
	e la giurisprudenza richiamata dal difensore fossero, appunto, pubblici,	
	oltre che noti alla Corte.	
	Considerato in	
	14	

DIRITTO

1. - Il presente giudizio - per effetto del versamento dell'importo di euro 625,00, di cui ha dato atto in udienza il rappresentante della Procura regionale - ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno erariale corrispondente alla retribuzione lorda erogata dall'Amministrazione danneggiata in relazione alle giornate di riposo compensativo fruito dal proprio Dirigente, per effetto dell'indebita attestazione da parte del medesimo di essere stato impiegato in servizio di pronta disponibilità (*ovvero di aver prestato orario aggiuntivo di lavoro comunque compensabile; cfr. infra*) per n. 54 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 9 gennaio 2023 (doc. n. 5 Procura, allegato n. 10), preso in considerazione dalla citazione.

Il tempo della condotta come sopra individuato (da gennaio 2022 a gennaio 2023) risulta dunque sussumibile nell'ambito temporale di applicazione dell'art. 21 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, limitativo della responsabilità erariale ai soli danni cagionati a titolo di dolo ovvero di colpa grave omissiva, sebbene né l'atto di citazione né le difese del convenuto svolgano alcun cenno al riguardo.

In definitiva, l'odierno *thema decidendum* concerne il godimento di benefici non spettanti - segnatamente, indebiti riposi compensativi retribuiti - acquisiti in conseguenza dell'attestazione dello svolgimento di prestazioni di servizio in violazione della pertinente normativa contrattuale.

Da siffatta delimitazione dell'oggetto del giudizio discende l'irrilevanza del dibattito interpretativo concernente l'applicabilità ai Dirigenti di

	Struttura Complessa di uno specifico orario lavorativo e la	
	configurabilità di un debito orario in capo a tale categoria dirigenziale,	
	questione oggetto della giurisprudenza e delle interpretazioni	
	dell'ARAN evocate dalla difesa del convenuto.	
	2. - Così delineata la <i>res iudicanda</i> e procedendo all'esame del merito, la	
	domanda proposta dalla Procura regionale appare fondata nei termini	
	e nei limiti di successiva motivazione. Quanto agli elementi di prova	
	dell'ipotesi di danno contestata dalla Procura, ampi riscontri della	
	ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio possono essere tratti	
	anche dalla documentazione agli atti del procedimento penale, sebbene	
	ad oggi quest'ultimo non abbia ancora trovato definizione con sentenza.	
	Tanto premesso, è avviso del Collegio che risulti comprovata la	
	sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di	
	responsabilità erariale, di seguito enucleati:	
	i. il rapporto di servizio tra il convenuto, all'epoca dei fatti Dirigente	
	della Struttura Complessa "U.O.C. Governo della domanda e	
	Coordinamento organizzativo Umbria" dell'Istituto Zooprofilattico	
	Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, e l'Amministrazione	
	danneggiata;	
	ii. la condotta attiva posta in essere dal convenuto, consistita nella	
	fruizione di permessi retribuiti di assenza dal servizio - ottenuta	
	attraverso l'inserimento nel portale di rilevazione delle presenze della	
	causale "RETR" (Recupero Turno) - a compensazione di ore di lavoro	
	ingiustificatamente indicate quale turno di pronta disponibilità (<i>ovvero</i>	
	<i>quali eccedenze orarie; cfr. infra</i>), in difetto dei relativi presupposti di fatto	
	16	

	e normativi.	
	La condotta contestata dal Pubblico Ministero, che questo Giudice è	
	chiamato a valutare, come illustrato <i>IN FATTO</i> (par. II, ii.b), si compone,	
	a ben vedere, di due distinti comportamenti commissivi, che, come si	
	dirà di seguito, la pertinente disciplina contrattuale pone in rapporto di	
	derivazione causale: il primo, consistente nell’attestazione di presenza	
	in servizio, certificata dagli strumenti automatici di rilevazione delle	
	presenze, mediante utilizzo della causale “ECTR”, effettuata in n. 54	
	giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 9 gennaio 2023	
	preso in considerazione dalla domanda attorea; il secondo, integrato	
	dall’inserimento della causale “RETR” nel portale telematico per n. 65	
	giorni nel medesimo lasso temporale, al fine di fruire di riposi	
	compensativi. Più precisamente:	
	ii.a. Quanto alla prima frazione di condotta, rileva l’impropria	
	attestazione del convenuto di essere stato impiegato in servizio di	
	pronta disponibilità ovvero in eccedenze orarie, attraverso l’utilizzo del	
	giustificativo “ECTR”, in difetto dei relativi presupposti. Dall’esame	
	delle timbrature del [Omissis] in comparazione con gli atti del	
	procedimento penale è possibile constatare che il dirigente ha attestato,	
	attraverso siffatta causale, di aver prestato attività lavorative persino	
	nelle giornate prefestive e festive (<i>sabato 5 novembre 2022, in cui è stata</i>	
	<i>effettuata una timbratura con causale “ECTR” dalle ore 7:36 alle ore 20:01;</i>	
	<i>domenica 6 novembre 2022, in cui risulta una timbratura con causale “ECTR”</i>	
	<i>dalle ore 7:42 alle ore 20:00)</i> nelle quali, da un lato, il difetto dei	
	presupposti di legittimo ricorso alla pronta disponibilità (<i>vale a dire il</i>	
	17	

materiale raggiungimento della sede e la timbratura del cartellino all'ingresso e all'uscita dal servizio) e, comunque, la protratta permanenza indebita del Dirigente presso l'Istituto di appartenenza è stata inequivocabilmente certificata dalle videoriprese svolte dalla P.G. delegata dalla Procura della Repubblica (IN FATTO, par. II, ii.a.), che hanno dimostrato l'ininterrotta presenza dello stesso all'interno della sede istituzionale (cfr. doc. 3 Procura, allegato "Parte PM"; tali, peraltro, le conclusioni della relazione dei N.A.S. di Perugia al P.M. contabile: "A conferma della arbitraria timbratura con la causale ECTR in assenza di una reale e contingente motivazione, appare doveroso segnalare che nel fine settimana oggetto di monitoraggio ed in cui il Dott. [Omissis] si è registrato con la dicitura ECTR, lo stesso ha espletato attività privata, consistente nell'osservazione e nello studio di scarafaggi/scarabei", doc. 5 Procura, pag. 6). Tale constatazione rende superabile l'obiezione sollevata dalla difesa del convenuto in merito al fatto che il codice "ECTR" venisse abitualmente utilizzato per ogni caso di permanenza in servizio oltre le ore 14 del venerdì: pure a voler ritenere sussistente siffatta prassi di utilizzo "promiscuo" del codice in questione, occorre considerare che nel lasso temporale di svolgimento delle condotte oggetto del presente giudizio (1° gennaio 2022 - 9 gennaio 2023) le timbrature del convenuto con causale "ECTR" nelle giornate di venerdì ammontano a undici casi su cinquantaquattro mentre quarantatré timbrature "ECTR" risultano essere state effettuate di sabato, domenica e festivi - giorni in cui, per ammissione della stessa difesa, risultava attivo il servizio di pronta disponibilità (comparsa di risposta, pag. 11 - ad esempio lunedì di Pasquetta

18 aprile 2022 e lunedì 25 aprile 2022).

ii.b. Con riguardo, quindi, all'indebita percezione di riposi compensativi non dovuti, secondo segmento della condotta, risulta chiara la pertinente normativa contrattuale, contenuta nell'art. 27 del CCNL della dirigenza dell'Area sanità per il triennio 2016-2018, che al quarto comma dispone che *"nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario"*, e al quinto comma prevede che *"in caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario"*. Dalla disciplina contrattuale risulta evidente come il recupero compensativo, quale assenza retribuita dal servizio, presuppone necessariamente, a monte, l'attivazione del servizio di pronta disponibilità a seguito della ricezione, sul telefono dedicato, di una chiamata esterna e previo raggiungimento della sede di servizio (doc. n. 5 Procura, allegati n. 2 e 8). In tal senso, appare persuasiva l'argomentazione della Procura secondo la quale la mera permanenza in ufficio oltre le ore 14.00 del venerdì, in assenza dei presupposti della pronta disponibilità, non avrebbe legittimato il dipendente ad alcun successivo recupero compensativo, sotto forma di giorni di assenza dal lavoro, ulteriori rispetto alle ferie. Altrimenti opinando, l'arbitraria protrazione della propria presenza in ufficio avrebbe legittimato qualunque dirigente alla fruizione di assenze per riposo compensativo, eccedenti il trattamento dovuto. Sul punto, deve essere evidenziato come, pur deducendo l'esistenza di una prassi

	concernente l'uso promiscuo della causale "ECTR" (cfr. par. IV e VI,	
	parte <i>IN FATTO</i>), la difesa del convenuto non abbia in alcun modo	
	confutato il fatto storico dell'effettuazione di assenze giustificate con	
	causale "RETR" - considerato che, ai sensi della predetta disciplina	
	contrattuale, nessun compenso per eccedenze di orario, diverso dalla	
	retribuzione di risultato, può essere riconosciuto al Dirigente di	
	Struttura complessa per il perseguimento degli obiettivi Aziendali -	
	circostanza che la Procura individua quale causa immediata e diretta	
	del contestato danno erariale.	
	iii. l'atteggiamento doloso del convenuto, evincibile da una serie di	
	indici rivelatori, in modo grave, preciso e concordante,	
	dell'intenzionalità della condotta e dell'evento lesivo. In specie:	
	iii.a. il carattere intenzionale delle condotte risulta comprovato, in	
	primo luogo, dalla evidente volontarietà con cui il dipendente ha	
	proceduto tanto alla digitazione della causale "ECTR" al terminale	
	marcatempo, quanto - essendo peraltro legittimato ad auto-	
	autorizzare le proprie assenze (doc. n. 21 Procura, nota del Direttore	
	Generale prot. n. 2579 del 21.2.2025) - all'inserimento del giustificativo	
	"RETR", azioni tutte necessitanti un comportamento attivo (<i>IN</i>	
	<i>FATTO</i> , par. V; cfr. Sez. giur. Marche, n. 155/2025, che ha ritenuto non	
	plausibile un errore involontario da parte del medico che, in relazione	
	a determinati turni lavorativi, dovesse digitare un apposito codice	
	numerico, al fine d'identificare con precisione la tipologia di attività	
	che si accingeva a svolgere);	
	iii.b. la reiterazione nel tempo della condotta, risultando utilizzate le	
	20	

	causali “ECTR” e “RETR” rispettivamente per cinquantaquattro e	
	sessantatrè volte nell’arco di un anno (per un precedente in cui questa	
	Corte ha ritenuto idonea a dimostrare il carattere doloso della condotta	
	la reiterazione del medesimo comportamento di falsa attestazione	
	della presenza in servizio, Sez. giur. Marche, n. 155/2025); la	
	reiterazione della condotta appare inoltre comprovare in modo	
	evidente la volontà dell’evento di indebita fruizione di riposi	
	compensativi a fronte di servizi di pronta disponibilità non resi e/o di	
	eccedenze di orario comunque non compensabili in favore dei	
	Dirigenti di Struttura Complessa;	
	iii.c. il contesto in cui si inscrivono le condotte, caratterizzato	
	dall’utilizzo, da parte del dirigente, della sede istituzionale quale	
	propria dimora, risulta comprovato, oltre che dalla condotta	
	processuale del convenuto - che ha riconosciuto la debenza di una	
	parte delle spese per le utenze arbitrariamente utilizzate - soprattutto	
	dagli accertamenti eseguiti in sede penale (<i>doc. n. 3 Procura, file</i>	
	<i>“PARTE PM”, verbale di perquisizione e sequestro eseguiti dai N.A.S. di</i>	
	<i>Perugia in data 19.11.2022</i>), attestante il ritrovamento nella stanza n. 207	
	(Entomologia), fra l’altro, di <i>“un forno a microonde/grill non di proprietà</i>	
	<i>dell’IZSUM”, e nella stanza n. 208 (Ufficio Dirigente) di “una lavatrice,</i>	
	<i>attaccata sia allo scarico dell’acqua che alla presa elettrica, non di proprietà</i>	
	<i>dell’IZSUM e nel mobiletto vicino detersivo per lavatrice, ammorbidente e</i>	
	<i>smacchiatore. Una stufetta elettrica attaccata al muro sempre attaccata alla</i>	
	<i>presa elettrica e non di proprietà dell’IZSUM, (...) all’interno dei mobiletti</i>	
	<i>del bagno si rinvenivano alcuni farmaci, creme spazzolino, dentifricio e altri</i>	
	21	

	<i>oggetti per la cura della persona. Presente, inoltre, uno stendino per i vestiti</i>	
	<i>e all'interno di un armadio metallico presenti ciabatte e accappatoio".</i>	
	Elementi, da un lato, incompatibili con i presupposti del servizio di	
	pronta disponibilità (<i>vale a dire l'essere stato richiamato in servizio e l'aver</i>	
	<i>dovuto raggiungere la sede dall'esterno</i>) e, dall'altro, deponenti per la	
	strumentalità all'interesse proprio dell'utilizzo abusivo dei beni	
	dell'Ente pubblico, rendenti inconferente ogni argomentazione	
	difensiva in ordine all'uso promiscuo della causale "ECTR";	
	iii.d. la ventennale esperienza professionale del convenuto, tale da	
	escludere una mancata conoscenza del contesto normativo e	
	contrattuale lavoristico di riferimento e, in particolare, la diversità del	
	proprio regime di servizio rispetto quelli degli altri dirigenti (<i>non</i>	
	<i>pertinenti configurandosi, pertanto, i riferimenti difensivi alle condotte delle</i>	
	<i>dirigenti Biasini e Moscati</i>);	
	iv. il nesso di causalità tra le condotte illecite e il danno erariale	
	conseguente, per l'illegittima fruizione di permessi retribuiti di assenza	
	dal servizio per l'intera giornata con riferimento alle prestazioni dei	
	giorni festivi e prefestivi non rese e alle eccedenze orarie dei venerdì	
	pomeriggi già compensate con la retribuzione di risultato;	
	v. il pregiudizio erariale, integrato dalle retribuzioni erogate	
	dall'Amministrazione per le giornate di riposo compensativo	
	indebitamente accumulate dal convenuto, come sopra accertato.	
	In altri termini, le modalità dell'azione rendono evidente la volontà del	
	convenuto di cagionare, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge n. 20	
	del 1994, novellato dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, proprio l'evento	
	22	

dannoso integrato dalla fruizione di giornate di riposo compensativo e del connesso depauperamento erariale, non potendosi certamente attribuire all’inserimento volontario della Causale “RETR” (Recupero Turno) altro significato che quello di giustificare il conseguimento delle predette utilità al Dirigente non spettanti.

3. Incontestate le condotte causative del pregiudizio censurato dalla Procura regionale, ai fini della quantificazione del danno addebitabile e alla luce degli elementi messi in luce dalle argomentazioni difensive, deve nondimeno necessariamente tenersi conto del contesto organizzativo all’interno del quale il convenuto ha operato e dell’apporto causale riconducibile ad altri soggetti rimasti estranei al giudizio, tanto nell’obiettivo di ricercare un più equo criterio di allocazione delle conseguenze economiche del danno tra l’agente pubblico e l’apparato amministrativo che abbia favorito la consumazione del fatto dannoso. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, in cui è preclusa la chiamata *iussu iudicis* di eventuali presunti responsabili non citati dal P.M. contabile, il Giudice, nel vagliare l’imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto, può infatti accertare la compartecipazione causativa all’evento dannoso anche di soggetti rimasti estranei al processo, al fine di parametrare la quota di responsabilità astrattamente addebitabile a questi ultimi e di portarla in riduzione del *quantum* di condanna a carico del soggetto convenuto (cfr. Sez. giur. Umbria, sentt. n. 53/2024 e n. 30/2025).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che nel caso di specie – nel quale, a fronte del dolo del convenuto, non risulta esercitabile il potere riduttivo

	dell'addebito - il risarcimento da questi dovuto debba essere	
	quantificato tenendo conto della compartecipazione, nella	
	determinazione del pregiudizio erariale, dell'amministrazione	
	danneggiata considerata quale apparato, che, con verosimile	
	presunzione, ha concorso alla realizzazione dell'evento lesivo,	
	omettendo di provvedere, come avrebbe dovuto, ad evitare l'integrarsi	
	del danno.	
	Tale approdo si pone in piena sintonia con l'orientamento ermeneutico	
	ai sensi del quale anche il risarcimento posto a carico del danneggiante	
	a titolo di dolo è suscettibile di essere oggetto di scomputo, tenuto conto	
	dell'incidenza concausale derivante dall'omesso esercizio delle	
	competenze amministrative, ispettive e/o di controllo da parte	
	dell'Amministrazione (<i>cfr., tra le altre, Corte dei conti: Sez. giur. Lazio, n.</i>	
	<i>186/2019, n. 117/ 2021; Sez. giur. Lombardia, n. 165/2015 e n. 58/2017</i>) o	
	comunque dell'apporto causale di altri concorrenti a titolo di dolo o di	
	colpa grave (<i>per un caso in cui la Corte dei conti ha ritenuto le carenze</i>	
	<i>organizzative e procedurali dell'amministrazione danneggiata, in uno</i>	
	<i>all'assenza di controlli, alla stregua di fattori concausali del danno, tali da</i>	
	<i>agevolare la commissione di illeciti e di prassi contrarie al principio di buon</i>	
	<i>andamento, Sez. giur. Lazio, n. 33/2022).</i>	
	Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti appaiono	
	evidenti, in primo luogo, le carenze dell'Amministrazione danneggiata	
	nel disciplinare e organizzare il servizio di pronta disponibilità. Come	
	precisato nella nota del relativo Direttore Generale agli Inquirenti (doc.	
	n. 5 allegato all'atto di citazione, allegato n. 8), infatti, l'IZSUM non	
	24	

disponeva di un piano annuale per regolare il servizio di pronta disponibilità (il quale, a norma del contratto collettivo di riferimento, individuasse le figure chiamate a renderlo, e il tempo di raggiungimento della sede di servizio), né risulta dimostrata l'esistenza di una regolamentazione interna che, in modo inequivoco, escludesse i dirigenti di struttura complessa dall'obbligo di garantire tale servizio conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo (il cui art. 27, comma 2, dispone che *"sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa (...) - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali"*), impedendo il verificarsi di situazioni come quella occorsa nel caso di specie; appare a tal proposito emblematico che a seguito dell'avvio delle indagini il Direttore Generale dell'Istituto abbia dichiarato ai Carabinieri che il convenuto non fosse tenuto a garantire il servizio di pronta disponibilità (doc. n. 5 Procura, allegato 8).

Del pari, in disparte un elenco delle causali utilizzabili in corrispondenza dei diversi permessi riconosciuti dall'ordinamento (doc. 21 allegato alla citazione), quanto al codice "ECTR" - che secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe risultato utilizzabile non soltanto in caso di servizio di pronta disponibilità, ma anche in caso di permanenza in ufficio oltre il normale orario di servizio, che per i dirigenti (n.d.r.: non di struttura complessa) terminava alle ore 14.00 del venerdì - l'inconfigurabilità di simile meccanismo compensativo per il Dirigente di Struttura Complessa (*in quanto non soggetto a "orario di servizio" come i Dirigenti sottordinati, bensì al conseguimento di obiettivi,*

	<i>attività remunerata dalla retribuzione di risultato)</i> doveva essere nota anche	
	al Direttore generale e al Dirigente UOS Gestione Risorse Umane, come	
	del resto dichiarato dal Direttore Generale agli Inquirenti, vale a dire	
	che un Dirigente di Struttura Complessa, pur ammesso a protrarre la	
	propria presenza nella sede istituzionale oltre l'orario teorico, non	
	avrebbe potuto <i>"legittimamente timbrare l'orario indicando la causale</i>	
	<i>ECTR"</i> (doc. n. 5 Procura, all. 8). Ne consegue che anche per i casi di	
	permanenza in ufficio del convenuto oltre le ore 14.00 del venerdì,	
	l'Amministrazione avrebbe dovuto - così come per i casi di auto-	
	certificata pronta disponibilità per tabulas non autorizzati - rilevare il	
	frequente e improprio utilizzo del codice <i>"ECTR"</i> , anziché permettere	
	sia l'arbitraria e ingiustificata prassi delle timbrature del cartellino	
	effettuate a tale titolo dal convenuto sia il godimento illecito dei	
	permessi retribuiti da lui inseriti nel portale con causale <i>"RETR"</i>	
	(Recupero Turno).	
	Nel merito, la fruizione di ben sessantacinque giorni di assenza per	
	Recupero Turno, certificata dai cartellini segnatempo del convenuto nel	
	significativo arco di tempo preso in considerazione dalle acquisizioni	
	documentali (doc. n. 5 Procura, all. 10), testimonia di un contesto di	
	ingiustificata tolleranza delle illiceità perpetrate dal convenuto, da parte	
	delle figure che si sono avvicendate nell'esercizio di poteri di	
	organizzazione, gestione e controllo del personale. Al riguardo, vale la	
	pena di rammentare come, secondo la giurisprudenza contabile, la	
	tolleranza di prassi illegittime può costituire un elemento di aggravio	
	della responsabilità a carico di chi, in ragione della posizione ricoperta,	
	26	

avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr. Sez. giur. Veneto, n. 99/2017).

Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento delle istanze difensive svolte dal convenuto, al fine di tener conto delle sopra richiamate circostanze oggettive di compartecipazione di terzi al determinismo del pregiudizio erariale, il Collegio reputa pertanto equo dimezzare l'importo di condanna indicato dal Pubblico Ministero nell'atto di citazione, pari a euro **25.050,35**.

4. Infine, diversamente da quanto contestato dalla difesa del convenuto, la condanna deve essere addebitata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Al riguardo le Sezioni Riunite con la sentenza 24/2020/QM/SEZ del 12 ottobre 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: *"In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo"*. Ciò in quanto il patrimonio dell'Amministrazione di appartenenza del convenuto ha subito il depauperamento dell'importo nel suo ammontare lordo e di tale somma la stessa deve essere reintegrata.

5. Per tutto quanto sopra esposto e motivato, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche dell'importo di euro **12.525,17**,

	oltre a rivalutazione monetaria a far data dal 4/04/2023 (<i>data della</i>	
	<i>richiesta di rinvio a giudizio nella sede penale</i>) e interessi legali dal deposito	
	della sentenza sino all’effettivo soddisfo.	
	6. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore	
	dello Stato nell’ammontare di euro 717,06 (diconsi euro	
	settecentodiciassette/06).	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuto versamento,	
	ad opera del convenuto [Omissis] [Omissis], dell’importo di euro	
	625,00, a titolo di spese per maggiori costi di utenze, in accoglimento	
	parziale della domanda, condanna il medesimo al pagamento, in favore	
	dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche,	
	della somma di euro 12.525,17 , (<i>dodicimilacinquecentoventicinque/17</i>) pari	
	al 50% dell’importo di euro 25.050,35 chiesto nell’atto di citazione, oltre	
	a rivalutazione e interessi legali nei termini di cui in motivazione.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore	
	dello Stato, nell’importo di euro 717,06 (diconsi euro	
	settecentodiciassette/06).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 18 luglio	
	2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Iole Genua	Giuseppe De Rosa
	(<i>f.to digitalmente</i>)	(<i>f.to digitalmente</i>)
	28	

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2025.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Depositato in Segreteria il 26 settembre 2025.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(f.to digitalmente)